



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 176 del 11 Novembre 2020

EMERGENZA COVID 2019

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 2020, N. 98 - ORDINANZA 6 NOVEMBRE 2020, N. 99- ORDINANZA 9 NOVEMBRE 2020, N. 100 - ORDINANZA 9 NOVEMBRE 2020, N. 101

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 05.11.2020, N. 98

Recepimento DPCM 3 novembre 2020. Misure in materia di trasporto pubblico integrative della O.P.G.R. n.85 del 15 settembre 2020.....4

ORDINANZA 06.11.2020, N. 99

Ordinanza inerente i Percorsi di Formazione e di Istruzione di competenza della Regione Abruzzo.....8

ORDINANZA 09.11.2020, N. 100

Gestione dell'emergenza COVID - 19. Integrazione Ordinanza n.95/2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie.....16

ORDINANZA 09.11.2020, N. 101

Ordinanza sui Tirocini Extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni.....22

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 98 DEL 5 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Recepimento DPCM 3 novembre 2020. Misure in materia di trasporto pubblico integrative della O.P.G.R. n.85 del 15 settembre 2020

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTE le seguenti normative contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività:

- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27);
- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID19", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
- "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le seguenti ulteriori fonti normative riguardanti, nello specifico il settore trasportistico:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore trasporto e logistica" sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- "Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" di cui all'Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- DPCM 11 giugno 2020, allegato 15 recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico";
- OPR n.74 del 14 giugno 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70" SEZIONE 15- Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica;

- O.P.G.R. n. 77 del 31.07.2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2020;
- Dpcm 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Il Presidente della Regione
- O.P.G.R. n. 79 del 13.08.2020 Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania. Conferma misure stabilite dalla Ordinanza del Presidente della G.R. n° 77 del 31.07.2020;
- DPCM 7 settembre 2020 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" che autorizza il riempimento dei mezzi del trasporto pubblico all'80% dei posti consentiti da carta di circolazione;

DATO ATTO CHE

le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori); a tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere;

VISTA la OPR n.85 del 15 settembre 2020 e relativo allegato n.1;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. 265 del 25.10.2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020;

RITENUTO pertanto, di procedere al recepimento delle disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e aggiornare le misure anti-contagio nei trasporti integrando quanto disposto dalla OPR n.85 del 15 settembre 2020 recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico";

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.11, comma2 del DPCM 3 novembre 2020, in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del medesimo DPCM, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del medesimo DPCM.

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.13 del DPCM 3 novembre 2020 il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato DPCM, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. in recepimento di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, quanto segue
 - a) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 % dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi fino al raggiungimento complessivo della percentuale di cui sopra. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi già previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti. Nella individuazione dei posti occupabili bisognerà dare preferenza a quelli situati in posizioni maggiormente interessate da ricambio dell'aria. I posti a sedere non occupabili dovranno essere contrassegnati con marker, così come dovranno essere individuati con marker le eventuali postazioni in piedi.
 - b) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
 - c) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata in aggiunta alla attività quotidiana di sanificazione prevista nella OPGR n. 85 del 15.09.2020;
 - d) è in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

2. di confermare la riattivazione del 100% dei servizi di trasporto presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferro con esclusione dei servizi scolastici aggiuntivi di cui alla D.G.R. n.521 del 28 agosto 2020 in conseguenza della sospensione della didattica in presenza per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado disposta dalla O.P.G.R. n. 92 del 26.10.2020 e ribadita dal DPCM 3 novembre 2020;
3. di confermare l'obbligo per le aziende di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento dei servizi al fine di adottare le seguenti misure correttive:
 - a) previsione di corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di incapienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità utilizzando le procedure fissate dalla D.G.R. n.521 del 28 agosto 2020;
 - b) eliminazione delle corse in caso di assenza di domanda di mobilità, al fine di evitare l'inutile circolazione di mezzi vuoti, previa richiesta e relativa autorizzazione del servizio DPE005 del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture. Detta richiesta dovrà essere corredata da un documentato monitoraggio sui passeggeri trasportati di ogni singola corsa di cui si chiede la soppressione, relativo ad un arco di tempo pari almeno a 7 giorni antecedenti alla presentazione della domanda.
4. di confermare le misure di cui alla O.P.G.R. n. 85 del 15.9.2020 per quanto non modificate dal presente provvedimento;
5. di dare atto che le misure di cui al presente provvedimento potranno essere aggiornate in seguito alla eventuale classificazione, con Ordinanza del Ministero della Salute, della regione Abruzzo tra le regioni con uno scenario a rischio alto di tipo 3 o 4 ai sensi di quanto disposto dagli artt.2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
6. che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti, ai Comuni, alle aziende di trasporto regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Dirigente del Servizio DPE005
(Dott. Tobia Monaco)
(firmata digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Infrastrutture e Trasporti
(Ing. Emidio Primavera)
(firmata digitalmente)

Il Presidente della REGIONE ABRUZZO
Dott. Marco Marsilio
(firmata digitalmente)



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 99 del 6 novembre 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid-19”

ORDINANZA INERENTE I PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L. n. 833/1978, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 1/2018, “Codice della Protezione Civile”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 6/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le Il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il D.L. n. 18/2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il D.L. n. 19/2020 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito con L. n. 35/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*, convertito in legge dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto *"Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020"*;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il D.L. n. 33/2020, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 74/2020;

VISTO il D.L. n. 34/2020 cosiddetto *“Rilancio Italia”*, contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il D.L. n. 83/2020, recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI:

- il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI, altresì:

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, con oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, con oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020*”;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

VISTO il D.L. n.125/2020, con oggetto “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione delle direttive (UE)2020/739 del 3 giugno 2020*” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica*”;

DATO ATTO che il richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede:

- che il territorio nazionale, secondo i diversi livelli di rischio e di scenario, sia diviso in fasce: cosiddette “*zona gialla*”, “*zona arancione*” e “*zona rossa*”, con applicazione delle rispettive misure di contrasto e di contenimento del virus Covid 19;
- che la collocazione delle regioni nelle varie fasce sarà decisa dal ministro della Salute, sentiti i governatori delle Regioni, sulla base di 21 parametri;
- che per le zone collocate nelle zone cosiddette “*gialle*” e “*arancione*” sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui essa è consentita ed è comunque consentito lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

DATO ATTO che le disposizioni del predetto D.P.C.M. 3 novembre 2020, si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020;

VISTA l'ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, con la quale sono state individuate le regioni per le quali si adottano le misure di cui all'articolo 2 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cd “*zona arancione*”) e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto (cd “*zona rossa*”);

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, tenuto conto dell'attuale quadro pandemico territoriale, si colloca, al momento, nell'ambito delle regioni con un grado di rischio meno elevato (cosiddetta “*zona gialla*”) e quindi con la previsione di misure di contrasto e di contenimento del virus meno stringenti;

RICHIAMATA, nello specifico, la Sezione 27 - Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività consistive e di formazione professionale, dell'O.P.G.R. n. 70 del 07/06/2020;

PRESO ATTO della nota n. 0001990 del 05/11/2020 del Ministero dell'Istruzione, recante specifiche disposizioni in ordine allo svolgimento dei percorsi di competenza, sulla base delle prescrizioni di cui al menzionato D.P.C.M. 3 novembre 2020;

RITENUTO, conseguentemente, di disciplinare i percorsi di istruzione e formazione a competenza regionale, secondo le modalità di seguito indicate:

- **Percorsi ITS, IFTS e IeFP**

I percorsi ITS, IFTS e IeFP, si svolgono per il 100% delle attività attraverso il ricorso alla didattica digitale, secondo le Linee Guida emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si fa esplicito rinvio.

Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purchè nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari.

È, altresì, consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in ragione delle specifiche necessità connesse alla particolare condizione dei medesimi.

Possono tenersi in presenza esclusivamente gli esami finali dei percorsi IeFP.

- **Percorsi autorizzati ed erogati, a pagamento, dagli Organismi di formazione accreditati**

Detti percorsi possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza, a norma delle Linee di indirizzo emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si fa esplicito rinvio.

Le disposizioni in materia di attività laboratoriali, tirocini curriculari e/o riferibili agli allievi con disabilità, dettate per i percorsi ITS, IFTS e IeFP, si ritengono estensibili, in analogia, anche alle attività formative in argomento, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020.

È, infine, consentita, la didattica in presenza per i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Per quanto attiene agli esami finali, è ammesso lo svolgimento da remoto, secondo le specifiche indicazioni operative di prossima adozione da parte del competente Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si rimanda.

- **Percorsi finanziati nell'ambito del programma Garanzia Giovani**

Le attività formative si svolgono da remoto, secondo le indicazioni operative di riferimento emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si rinvia. Anche in questo caso, si ritengono applicabili le disposizioni relative alla possibilità di tenere in presenza le attività laboratoriali e/o teoriche riferibili agli allievi con disabilità, secondo le misure di sicurezza di cui alla predetta O.P.G.R. n. 70/2020.

- **Percorsi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014/2020**

Tali percorsi sono, allo stato attuale, sospesi. Potranno riavviarsi in modalità FaD/e-learning secondo le specifiche Linee di indirizzo in corso di adozione da parte della competente Autorità di Gestione.

RITENUTO, altresì, di dover disciplinare, nella presente fase emergenziale, alcuni specifici aspetti

gestionali relativamente ai tirocini curriculari, ove previsti, che, pur non configurandosi come attività lavorativa, comportano da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e, soprattutto, l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti, pertanto:

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 del 21/05/2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale;

VISTO l'Allegato 9, al richiamato D.P.C.M. 3/11/2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020;

VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere oggetto di rimodulazione;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

ART. 1

I percorsi di istruzione e formazione a competenza regionale, si svolgono secondo le modalità di seguito indicate:

• **Percorsi ITS, IFTS e IeFP**

I percorsi ITS, IFTS e IeFP, si svolgono per il 100% delle attività attraverso il ricorso alla didattica digitale, secondo le Linee Guida emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si fa esplicito rinvio.

Resta salva la possibilità di tenere in presenza, purchè nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari.

È, altresì, consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in ragione delle specifiche necessità connesse alla particolare condizione dei medesimi.

Possono tenersi in presenza esclusivamente gli esami finali dei percorsi IeFP.

• **Percorsi autorizzati ed erogati, a pagamento, dagli Organismi di formazione accreditati**

Detti percorsi possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza, a norma delle Linee di indirizzo emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si fa esplicito rinvio.

Le disposizioni in materia di attività laboratoriali, tirocini curriculari e/o riferibili agli allievi con disabilità, dettate per i percorsi ITS, IFTS e IeFP, si ritengono estensibili, in analogia,

anche alle attività formative in argomento, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alla richiamata O.P.G.R. n. 70/2020.

È, infine, consentita, la didattica in presenza per i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

Per quanto attiene agli esami finali, è ammesso lo svolgimento da remoto, secondo le specifiche indicazioni operative di prossima adozione da parte del competente Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si rimanda.

• **Percorsi finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani**

Le attività formative si svolgono da remoto, secondo le indicazioni operative di riferimento emanate dal competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, cui si rinvia. Anche in questo caso, si ritengono applicabili le disposizioni relative alla possibilità di tenere in presenza le attività laboratoriali e/o teoriche riferibili agli allievi con disabilità, secondo le misure di sicurezza di cui alla predetta O.P.G.R. n. 70/2020.

• **Percorsi finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020**

Tali percorsi sono, allo stato attuale, sospesi. Potranno riavviarsi in modalità FaD/e-learning secondo le specifiche Linee di indirizzo in corso di adozione da parte della competente Autorità di Gestione.

ART. 2

tirocini curriculari, ove previsti, pur non configurandosi come attività lavorativa, comportano da parte dell’allievo la partecipazione alle attività dell’azienda/struttura, a scopi non produttivi e, soprattutto, l’assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti, pertanto:

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell’Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 del 21/05/2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

ART. 3

Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni regionali e nazionali in materia.

È rimessa ai competenti Servizi del Dipartimento Lavoro – Sociale, l’eventuale emanazione di circolari esplicative e/o l’adozione di specifici provvedimenti, in attuazione delle disposizioni assunte con la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'INAIL – Direzione Regionale Abruzzo, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio Istruzione,
Formazione, Università - DPG021
Dott.ssa Nicoletta Bucca

Il Direttore Dipartimento
Lavoro - Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro

Il Componente la Giunta
Avv. Pietro Quaresimale

Il Presidente
Dott. Marco Mastillo



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 100 DEL 09 NOVEMBRE 2020**

Gestione dell'emergenza COVID - 19. Integrazione Ordinanza n.95/2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il *Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" a tenore del quale le Autorità

competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DL 16.05.2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

VISTO il DL 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

VISTO il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 18 OTTOBRE 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

RICHIAMATA la DGR n.602 del 25.10.2017 "Approvazione disciplinare tecnico" Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza";

RICHIAMATA la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze - Regione Abruzzo";

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid - 19;

RICHIAMATA la vigente normativa emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la possibilità di procedere all'implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle modalità ivi dettagliate;

RICHIAMATI, specificatamente, l'art. 3 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. come convertito con L n. 27/2020 e l'art. 4 del DL n. 34/2020 e ss.mm.ii. come convertito con L 97/2020;

PRESO ATTO della nota prot n. 117/2020 dello scorso 23 ottobre 2020 con la quale il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito per brevità RSR, ha chiesto alle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo la disponibilità dei propri posti letto per l'emergenza Covid - 19;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto emerso in occasione della riunione dell'Unità di Crisi dello scorso 28 ottobre 2020 circa l'attuale compressione dei Presidi Ospedalieri Pubblici a causa delle gestione dell'emergenza COVID - 19 e della prospettata ingravescenza, a livello nazionale e locale, dell'attuale situazione pandemica;

RILEVATA, pertanto, la necessità di fornire alle AASSLL uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarità e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;

RITENUTO, in questo senso, ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, di autorizzare le AASSLL ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;

STABILITO che la presa in carico dei suddetti pazienti da parte delle Strutture in discorso dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il RSR, in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all'emergenza pandemica Covid- 19 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- le prestazioni rese dalle strutture accreditate:
 - saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot n 40357 dell'11 febbraio 2020;
 - saranno fatturate separatamente e dovranno recare in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione" il codice "COV-20";
- I flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "*ricovero a totale carico del SSN*" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.

PRECISATO che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;

DEMANDATI al RSR, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;

STABILITO che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali;

RICHIAMATE:

- la nota prot. R.A. 85302/DPF012 del 25.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL ed avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all'emergenza sanitaria Covid-19";
- la nota prot. R.A. 86189/DPF017 del 26.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL avente ad oggetto "cruscotto posti letto gestione emergenza Covid-19" con cui, come già previsto dall'Ordinanza Presidenziale 12/2020, si dispone che le ASL garantiscano con tempestività e puntualità, tramite i responsabili di reparto e i bed manager, l'aggiornamento quotidiano delle dotazioni di posti letto di coorte programmati ed attivati (con specifica di quelli occupati) per pazienti Covid nei reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina dei P.O., accedendo al gestionale: http://2.118.26.3/emma_covid tramite le credenziali rilasciate;

RITENUTO necessario, per quanto detto, assumere tutte le suddette misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di integrare e modificare l'ordinanza n.95 del 30.10.2020 allo scopo di fornire alle AASS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarità e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;
2. di autorizzare le AA.SS.LL., ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza ai pazienti Covid -19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di terapia intensiva e subintensiva, utilizzando anche i posti autorizzati senza vincolo della relativa disciplina, purchè vengano garantite le risorse organizzative e strumentali necessarie all'appropriata assistenza dei pazienti Covid;
3. di autorizzare, altresì, le AA.SS.LL., ove necessario, in conseguenza dell'attività di cui al punto sub 1), a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell'emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte, ai sensi della presente ordinanza, nell'assistenza covid, allo scopo di garantire l'assistenza ai pazienti covid e mantenere, ove possibile, l'offerta sanitaria già oggetto degli accordi negoziali e nei limiti dei tetti di spesa, anche presso diverse sedi erogative, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
4. di stabilire che la remunerazione delle prestazioni rese ai pazienti covid dovrà essere assicurata, entro i limiti dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot.n. 40357 dell'11 febbraio 2020, attraverso la corresponsione del budget mensilizzato (un dodicesimo del budget assegnato) indipendentemente dalla tipologia di posto letto utilizzato, in deroga ai vigenti accordi negoziali, di cui alla DGR 348/2019 e ss.mm.ii;
5. di confermare che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all'emergenza pandemica Covid- 19 richiamate in premessa e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - le prestazioni rese dalle strutture accreditate:

- saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot. n 40357 dell'11 febbraio 2020;
 - saranno fatturate separatamente e dovranno recare, in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione", il codice "COV-20";
 - i flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.
6. di precisare nuovamente che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;
 7. di demandare al RSR, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;
 8. di stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

09 novembre 2020

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Dr.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 101 in data 9 novembre 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid-19”

ORDINANZA SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELLA REGIONE ABRUZZO. ULTERIORI DISPOSIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32 117 e 118 della Costituzione della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, *“Codice della Protezione Civile”*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, che, tra l’altro, dispone che le Il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



Il Presidente della Regione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO: il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito in legge dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, convertito in legge dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «*Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020*»;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;



Il Presidente della Regione

VISTO il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020 cosiddetto “Rilancio Italia”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI:

- il Dpcm 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Dpcm 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI altresì:

- il Dpcm 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Dpcm 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Dpcm 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio



Il Presidente della Regione

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020»;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito Dpcm del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020» con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;

VISTO il D.p.c.m. 3 novembre 2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica»;

VISTA la circolare prot. 15350/117/1 in data 7 novembre 2020 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante < Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante < Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19>».

DATO ATTO che il richiamato D.p.c.m. 3 novembre 2020, sulla base anche dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con la citata circolare del 7 novembre 2020, prevede:

- ✓ un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre zone (note come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa»), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive;
- ✓ che le disposizioni e le misure relative alla cosiddetta «zona gialla» fanno riferimento all'art. 1 del D.p.c.m. 3 novembre 2020, quelle relative alla cosiddetta «zona arancione» all'art. 2 del medesimo decreto, ed infine quelle relative alla «zona rossa», all'art. 3 del decreto;
- ✓ che le disposizioni dell'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 relative, come si è detto, alla «zona gialla», contengono previsioni che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche nei contesti territoriali disciplinati da questi due ultimi articoli. Dette disposizioni, in altri termini, racchiudono il quadro complessivo delle misure applicabili in via generale sul territorio nazionale, ove naturalmente non lascino spazio a quelle più restrittive contenute nei successivi articoli 2 e 3 del Dpcm;
- ✓ che l'inserimento di un territorio in una zona piuttosto che in un'altra è avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con ordinanza adottata dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate;
- ✓ la classificazione dei territori formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale,



Il Presidente della Regione

da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione.

DATO ATTO, altresì, che con il più volte richiamato Dpcm:

- ✓ per quanto concerne la cosiddetta “**zona gialla**”, all’art. 1, comma 3, stabilisce **un generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00**, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccezionali, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute;
- ✓ sull’intero territorio il suddetto art. 1, reca, poi, una “**forte raccomandazione**” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- ✓ per quanto concerne la “**zona arancione**”, anche per detti territori a cui si riferisce l’art. 2 vale il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5.00, di cui all’art. 1, comma 3 del Dpcm. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento;
- ✓ che nei territori classificati come “**zona arancione**”, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto coprifuoco (22.00-5.00); sicché per gli spostamenti da una zona ad un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione;
- ✓ l’art. 2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni;
- ✓ per quanto riguarda gli spostamenti nella “**zona arancione**”, la lettera b) del richiamato art. 2 provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

DATO ATTO che le disposizioni del predetto Dpcm 3 novembre 2020 si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020;

VISTA l’ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, con la quale sono state individuate le regioni per le quali si adottano le misure di cui all’articolo 2 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cd “**zona arancione**”) e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto (cd “**zona rossa**”);

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, tenuto conto dell’attuale quadro pandemico territoriale, seppur ovviamente anch’essa esposta al virus Covid 19, si colloca – al momento - nell’ambito delle Regioni con un grado di rischio meno elevato (cosiddetta “**zona gialla**”) e quindi con la previsione di misure di contrasto e di contenimento del *virus* meno restrittive;

VISTE, nello specifico, le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale emanate in materia di tirocini extracurricolari:

- OPGR n. n. 5 in data 11 marzo 2020;
- OPGR n. 23 in data 3 aprile 2020



Il Presidente della Regione

- OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020;
- OPGR n. 64 in data 22 maggio 2020

RIBADITO che il tirocinio extracurricolare non si configura come rapporto di lavoro, bensì come una *“misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”*;

DATO ATTO che con la citata OPGR n. 64/2020 è stato consentito, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.

DATO ATTO, altresì, che con la stessa OPGR n. 64/2020, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, e’ stato stabilito che il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l’attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell’attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

VISTA l’O.P.G.R. n. 99 in data 6 novembre 2020 inerente i percorsi di formazione e istruzione di competenza della Regione Abruzzo, nella quale si dispone altresì che resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalla stessa Regione, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curricolari;

RITENUTO di dover consentire - per tutta la durata delle disposizioni contenute nel richiamato Dpcm 3 novembre 2020, fatte salve eventuali proroghe – anche l’attivazione e la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, secondo le disposizioni ed i limiti contenuti nel presente provvedimento e nel richiamato decreto, per la loro particolare natura di percorsi di formazione *on the job (training on the job)* ed in situazione tesi alla conoscenza diretta del mondo del lavoro, spesso non esperibili in altre modalità;

PRECISATO, tuttavia, che il tirocinio extracurricolare in presenza è consentito solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta *“zona gialla”* o *“arancione”* (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), nell’ambito di quelle attività, produttive, industriali, commerciali e di servizi, che non risultano sospese, **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020. Di dover, invece, conseguentemente vietare - in via automatica - la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta *“zona rossa”* (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020), a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo;

RESTANO, in ogni caso, valide le disposizioni dell’art. 2 della O.P.G.R. n. 64 in data 22.05.2020,



Il Presidente della Regione

per l'attivazione di tirocini extracurricolari in modalità a distanza, che è sempre preferibile, ove possibile;

RITENUTO, altresì, alla luce degli intervenuti provvedimenti governativi, che - al fine di contenere la pandemia in atto - hanno limitato gli orari di apertura e le modalità di svolgimento di alcune attività produttive, commerciali e di servizi, di dover modificare temporaneamente - fino alla cessazione dello stato di emergenza - alcune disposizioni contenute nelle *“Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, al fine di poter rendere l’istituto del tirocinio extracurricolare più flessibile ed adattabile alle nuove ed imprevedibili esigenze che si sono venute a creare, in modo da consentire di non sospendere o interrompere l’esperienza formativa del tirocinante;

RITENUTO, altresì, di dover disciplinare, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, fatte salve eventuali proroghe, alcuni specifici aspetti gestionali relativamente ai tirocini extracurricolari, laddove i tirocinanti dovessero aver contratto l’infezione da Covid 19 e/o essere posti in quarantena o isolamento fiduciario;

VISTO l’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*;

VISTE le *“Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16.5.2020 e contenente indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle predette attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

VISTA la O.P.G.R. n. 74 in data 14.06.2020, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con la quale sono stati approvati ulteriori Protocolli di Sicurezza e modificati alcuni dei precedenti Protocolli adottati con precedenti ordinanze presidenziali;

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto, equipara al lavoratore *“il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”*;

DATO ATTO, altresì, che l’art. 12 delle vigenti *Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, impongono il rispetto dell’obbligo assicurativo nei confronti del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi;



Il Presidente della Regione

VISTA la circolare n. 13 in data 3 aprile 2020 dell'Inail, avente ad oggetto “*Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-COV-2) in occasione del lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covi-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2”;*

VISTA la circolare n. 22 in data 20 maggio 2020 dell'INAIL avente ad oggetto “*Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-Cov-2, in occasione di lavoro. Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” – Articolo 42, comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti”;*

VISTA la “*Guida all'assicurazione*”, edizione 2018, realizzata dall'INAIL – Direzione centrale pianificazione e comunicazione- Direzione centrale rapporto assicurativo, nella quale si annovera tra le “*tipologie di lavoratori tutelati*” anche i tirocinanti per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento anche se eventualmente svolto fuori dall'azienda, senza alcuna limitazione;

VISTA la nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 in data 21.05.2020, nella quale nel richiamare anche la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ribadisce che “*dalla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*” e che pertanto per la ripresa dei tirocini extracurricolari dovranno essere assicurate tutte le misure richiamate, attinenti allo specifico contesto lavorativo di riferimento;

VISTE le seguenti circolari esplicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale in materia di tirocini extracurricolari:

- ✓ prot. n. 93456/20/DPG007 in data 3.04.2020
- ✓ prot. n. 0102042 in data 15.04.2020
- ✓ prot. n. 131054/DPG in data 4.05.2020;

VISTE le determinazioni direttoriali del Dipartimento Lavoro-Sociale:

- n. 54/DPG in data 7 maggio 2020 avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazioni operative per la realizzazione di project work nell'ambito dei tirocini extracurricolari disciplinati dalle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018”;*
- n. 63/DPG del 23 maggio 2020 avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da Covid-19. OPR n. 64 in data 22 maggio 2020. approvazione nuova modulistica e prime indicazioni operative”;*

VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Il Presidente della Regione

DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere rimodulate;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

ART. 1

1. E' consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel D.p.c.m 3 novembre 2020, fissata al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe e quanto indicato nei commi successivi, l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto.
2. E' consentita l'attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, di cui al comma 1, solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta "zona gialla o "arancione" (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020.
3. E' vietato, invece, conseguentemente - in via automatica - la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta "**zona rossa**" (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020), a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo.
4. Restano in vigore le disposizioni contenute nella precedente O.P.G.R. n. 64 in data 22 maggio 2020 in materia di tirocini extracurricolari, da svolgersi in presenza o tramite formazione a distanza, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza.
5. E' fortemente raccomandata l'attivazione di tirocini extracurricolari in modalità a distanza, ove possibile, secondo le disposizioni contenute all'art. 2 della O.P.G.R. n. 64 in data 22.05.2020.
6. Restano in vigore, altresì, le disposizioni emanate con circolari e provvedimenti del Dipartimento Lavoro-Sociale, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza.
7. E' demandata al Dipartimento Lavoro-Sociale, in ogni caso, l'emanazione di ulteriori ed apposite circolari/provvedimenti esplicativi, laddove necessario.
8. In base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere rimodulate.

ART. 2

1. Le assenze derivanti da infezione da nuovo Coronavirus vanno considerate come infortunio sul lavoro, in tutti i casi in cui sia accertata la loro correlazione con le attività rientranti nel progetto formativo di tirocinio svolte presso il soggetto ospitante, in analogia a quanto stabilito dall'INAIL, per il personale dipendente, con le circolari n. 13 in data 3 aprile 2020 e n. 22 in data 20 maggio 2020.



Il Presidente della Regione

2. Il soggetto ospitante, che è tenuto alla copertura assicurativa antinfortunistica presso l'Inail, in base alla convenzione attuativa del tirocinio, qualora venga a conoscenza di un episodio di contagio da coronavirus occorso a un tirocinante in occasione del suo percorso formativo, e attestato da certificazione medica ai sensi dell'art. 42, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, è obbligato a inviare all'Inail la prescritta comunicazione/denuncia di infortunio nelle modalità e nei termini di cui all'art. 53 del D.P.R. in data 30.06.1965 n.1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali".
3. Nel caso in cui, invece, l'infezione da Covid 19 non sia correlata al percorso formativo di tirocinio, la relativa assenza va imputata come ordinaria malattia.
4. La sospensione del tirocinio va imputata a causa di forza maggiore, prevista dall'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018:
 - a) laddove il tirocinante sia posto in quarantena obbligatoria o fiduciaria per motivi di sanità pubblica ed in assenza della contrazione dell'infezione;
 - b) nel caso di sospensione delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, imposte da provvedimenti statali e/o regionali o in caso di una riduzione oraria delle stesse attività, tale da non consentire la rimodulazione del progetto formativo, del relativo calendario e quindi il conseguimento degli obiettivi formativi in esso contenuti.
5. Nel caso, invece, di tirocinanti positivi al test specifico di conferma all'infezione, la causa di sospensione del tirocinio per infortunio o malattia, secondo quanto indicato ai commi precedenti, copre anche tutto il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario domiciliare.
6. Resta salva la possibilità per il soggetto ospitante di interrompere di tirocinio, dandone formale comunicazione al tirocinante ed al soggetto promotore ed indicando esplicitamente i motivi per i quali si ritiene che gli obiettivi del tirocinio non possono essere più conseguiti.
7. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, le assenze per infortunio e malattia, comunque riconducibili alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche se inferiori a 30 giorni solari, danno diritto alla sospensione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi fissati dalle predette linee guida regionali.
8. Sono fatti salvi i periodi di sospensione del tirocinio extracurricolare, effettuati *medio tempore*, ed imputati a infortunio o malattia correlati all'epidemia da Covid 19, anche per un periodo inferiore a 30 giorni solari.

ART. 3

1. Per i tirocini extracurricolari autofinanziati, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 17 delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, fermo restando che l'indennità mensile deve essere corrisposta per intero, qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile, nel caso in cui – invece - il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% per cento della durata prevista, l'indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente



Il Presidente della Regione

frequentate di formazione e le ore previste nel progetto formativo, fermo restando il minimo di 300 euro mensili lorde, così come disposto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/C del 25 maggio 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione anche per i tirocini extracurricolari autofinanziati, per i quali si è verificata, *medio tempore*, una riduzione della durata del tirocinio prevista su base mensile, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio.
3. Per i tirocini extracurricolari finanziati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano esclusivamente laddove previsti dai relativi Bandi/Avvisi o da successive disposizioni dei settori regionali competenti.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, sono fatte salve le disposizioni regionali e nazionali in materia di tirocini extracurricolari.
2. I soggetti promotori, di cui all'art. 6 delle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvedono ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'INAIL – Direzione Regionale Abruzzo, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Il Direttore Dipartimento Lavoro – Sociale

Dott. Claudio Di Giampietro

firmato digitalmente
Data: 09/11/2020 16:08:49

L'Assessore al Lavoro
Avv. Pietro Quaresimale
firmato digitalmente

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio
firmato digitalmente



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it